

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso “Interno”, per esami, per l’ammissione di 25 (venticinque) allievi al primo anno del 190° corso dell’Accademia militare. Anno accademico 2008-2009.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA** la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l’Università e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l’altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l’ammissione ai concorsi per l’Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell’Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d’esame, emanato in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale

- dell'Esercito;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della sicurezza";
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili;
- VISTO** il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di Applicazione e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- RAVVISATA** l'opportunità di indire, in applicazione del sopracitato articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi 127 allievi al primo anno del 190° corso dell'Accademia militare di Modena, uno per 25 posti, d'ora in avanti identificato come concorso "interno", riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi sergenti, ai volontari in servizio permanente, ai volontari in ferma prefissata di quattro anni, ai volontari in ferma breve e ai volontari in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione; uno per 102 posti, d'ora in avanti identificato come concorso "pubblico", per concorrenti diversi da quelli appartenenti alle

precitate categorie, semprechè in possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando di concorso;
RAVVISATA l'opportunità di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti nel concorso "interno" indetto con il presente decreto, possano essere portati in aumento a quelli disponibili nel concorso "pubblico";

RITENUTO opportuno prevedere che nel concorso "interno" alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano ammessi concorrenti idonei in numero via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione la copertura dei posti messi a concorso,

DECRETA

Articolo 1. *Posti a concorso*

- 1 E' indetto un concorso "interno", per esami, per l'ammissione di **25** (venticinque) allievi al primo anno del 190° corso dell'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 2008/2009. I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) **21 (ventuno) per le sottoelencate Armi e Corpi dell'Esercito:**
 - **16** (sedici) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - **2** (due) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito;
 - **2** (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
 - **1** (uno) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
 - b) **4 (quattro) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;**
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 è riservato - per i motivi indicati nelle premesse - al *personale militare di sesso sia maschile che femminile in servizio* in qualità di sergente in servizio permanente, di allievo sergente, di volontario in servizio permanente, di volontario in ferma prefissata di quattro anni, di volontario in ferma breve e di volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato al successivo articolo 4, comma 1.
3. I militari cui è riservato il concorso potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). **Pertanto, non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b).** Per i concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione, tra gli altri, ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Pertanto, qualora detta prova di ammissione venga confermata - per l'anno accademico 2008/2009 - anche per gli allievi dell'Accademia militare, la procedura concorsuale potrà subire solo per i concorrenti di cui al citato comma 1, lettera b), e a seconda delle indicazioni fornite dal MUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova di ammissione a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni della procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita puntuale comunicazione tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
- 4 I concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione solo l'ordine di preferita assegnazione alle Armi e Corpi mentre per il Corpo sanitario dell'Esercito l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche o medicina veterinaria). In mancanza di indicazione, l'ordine di preferenza verrà d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di indicazione nelle rispettive domande di partecipazione al concorso. Le preferenze manifestate

dai concorrenti potranno essere modificate entro e non oltre la terza settimana di ammissione in Accademia, con apposita dichiarazione. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sarà stabilita, come indicato nel successivo articolo 13, comma 6, all'atto del completamento delle attività di ammissione alla frequenza del primo anno del 190° corso.

5. Al termine del secondo anno accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo:
 - gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale in Scienze strategiche e successivamente di quella magistrale in Scienze strategiche - negli indirizzi:
 - politico-organizzativo;
 - dei sistemi infrastrutturali;
 - delle comunicazioni;
 - logistiche;
 - economico - amministrativo;
 - gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in Ingegneria ed una magistrale in Ingegneria, negli indirizzi stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
 - gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario dell'Esercito frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in Medicina e chirurgia, ovvero in Farmacia o in Medicina veterinaria.

L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
 - i concorrenti già laureati in Ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
 - i concorrenti già laureati in Medicina e chirurgia o in Chimica e tecnologia farmaceutiche o in Medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;Inoltre i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
8. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del 190° corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvede a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale.

Articolo 2.

Requisiti di partecipazione

- 1 I concorrenti devono:
 - a) essere sergenti in servizio permanente, allievi sergenti, volontari in servizio permanente, volontari in ferma prefissata di quattro anni, volontari in ferma breve e volontari in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al successivo articolo 3, comma 1, del presente decreto;
 - b) non aver superato alla data del 31 ottobre 2008 il ventiduesimo anno di età, cioè essere nati non

prima del 31 ottobre 1986, sia se di sesso maschile che di sesso femminile.

Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato *fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni*;

- c) essere cittadini italiani;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
- f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008 un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Università, ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.

La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati.

- 2 L'ammissione ai corsi è subordinata al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi articoli 6, 7 e 8.
- 3 Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi è inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
- 4 I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3. I requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), nonché i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere mantenuti fino alla data di ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo.

Articolo 3.

Domanda di partecipazione al concorso

- 1 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - redatta in carta semplice; i concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'Allegato "A"; quelli che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'Allegato "B". I citati Allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante del presente decreto;
 - firmata per esteso dal militare. *La mancanza di sottoscrizione comporterà la non ammissione al concorso*;
 - presentata, a pena di decadenza, **entro il 31 gennaio 2008**, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Questi, provvederanno a trasmettere al **Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito – Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari, Viale Mezzetti n. 2, 06034 Foligno**, le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.

I militari impiegati all'estero, che abbiano titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, dovranno presentare, *entro il termine sopra indicato*, la domanda al Comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione, custodendone una copia.

In tutti i casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del Reparto/Ente ricevente.
- 2 Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai

sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:

- a i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
- b i posti per i quali intenda concorrere (in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati Allegati "A" e "B". Qualora concorra per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi Varie, Arma trasporti e Materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo di Amministrazione e di Commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già citato Allegato "A". Qualora concorra per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (Medicina e Chirurgia, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Medicina Veterinaria), contrassegnando con numerazione da 1 a 3 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già citato Allegato "B". Il concorrente potrà modificare detti ordini di preferita assegnazione entro e non oltre la terza settimana della frequenza del 190° corso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione;
- c la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo);
- d il recapito dell'Ente/Reparto presso il quale presta servizio dove riceverà tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo telegramma ogni variazione al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ovvero per eventuali disguidi telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- e la propria posizione militare, con data di inizio del servizio, grado, denominazione ed indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio, nonché i periodi di servizio militare eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d) e, qualora in congedo, al recapito che lo stesso avrà cura di comunicare al predetto Centro;
- f il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso *con riserva* al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno - l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. *Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso.*
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- g il proprio stato civile nonché l'eventuale prole a carico;
- h la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.

Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra.

La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto

- dell'ammissione in Accademia;
- j l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza indicati nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - k di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - l di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.

Articolo 4. ***Svolgimento del concorso***

- 1 Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera);
 - b prove di efficienza fisica;
 - c accertamenti sanitari;
 - d accertamento attitudinale;
 - e prova orale di matematica;
 - f prova orale facoltativa di lingua straniera.
- 2 Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi in uniforme (solo per i militari in servizio) e muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
- 3 A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione al corso di cui al successivo articolo 13, comma 1 (presumibilmente entro il 31 luglio 2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

Articolo 5. ***Prova di selezione culturale***

- 1 La prova di selezione culturale avrà luogo, a cura della Commissione di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera a) presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle ore 09,30 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
 - **26 febbraio 2008**: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "A" e "P";
 - **27 febbraio 2008**: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "J" e "Z".I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo.
Il giorno **6 marzo 2008**, alle ore 09,30, potrà aver luogo un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non avessero potuto presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di carattere operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal loro Comandante di Corpo al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno a mezzo fax (n. 0742/342208).
- 2 Eventuali variazioni del suddetto calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale del **8 febbraio 2008**, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale del **8 febbraio 2008** tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
- 3 La prova, della durata di centoventi minuti, consisterà nella somministrazione di almeno centoquaranta quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (almeno il 55% delle domande), anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno, inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il completamento di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei quesiti almeno dieci saranno diretti ad accertare la conoscenza di una

lingua straniera, a scelta del concorrente, tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di elementi di informatica.

- 4 In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i concorrenti si dovranno presentare alle ore 08,30 dell'orario ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, ultimo capoverso, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso.
- 5 I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, *senza attendere alcuna convocazione*, sono tenuti a presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova di selezione culturale, muniti di documento d'identità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità. Alla eventuale sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti è subordinata a specifica convocazione che sarà rilasciata solo nei casi indicati nel precedente comma 1.
- 6 Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'Allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 7 Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente è pari a 30 (trenta) punti. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la Commissione di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera a), provvederà a formare due distinte graduatorie - una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sarà inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 9 e 13.
- 8 Notizie circa l'esito della prova di selezione culturale potranno essere richieste, non prima del giorno 20 marzo 2007, al Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma (tel. 06/517051012, 06/50231012). Ciascun concorrente, inoltre, potrà avere notizia dell'esito della prova da lui sostenuta consultando, a partire dalla data suindicata, il sito web "www.persomil.difesa.it".

Articolo 6.

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 5, comma 7:
 - a) i primi **168 (centosessantotto)** concorrenti, per i posti a concorso per le per le Armi Varie, per l'Arma dei Trasporti e dei Materiali, per il Corpo di Amministrazione e di Commissariato e per il Corpo degli ingegneri;
 - b) i primi **32 (trentadue)** concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario.Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai successivi articoli 7 e 8, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
La convocazione a dette prove sarà data a cura del predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, a mezzo messaggio/lettera raccomandata, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza, che avrà cura di notificarla al concorrente. Coloro che non ricevessero alcuna notifica dal proprio Reparto/Ente di appartenenza entro il 28 aprile 2008 dovranno ritenersi esclusi dal concorso. I concorrenti che saranno collocati in congedo per termine rafferma prima delle effettuazione delle citate prove, dovranno comunicare al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito – Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari (anche a mezzo fax 0742-342208) l'indirizzo esatto presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo articolo 10, comma 1.
La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove.
4. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso maschile*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05'') - esercizio obbligatorio;
 - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
 - salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo;
 - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20'', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo.
- Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile è riportato nell'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso femminile*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40'') - esercizio obbligatorio;
 - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
 - salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo;
 - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30'', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo.
- Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile è riportato nel già citato Allegato "C" al presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinerà giudizio di non idoneità da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'Allegato "C" al presente decreto, fino ad un massimo di 10,0 punti.
Il medesimo Allegato "C" contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
7. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
- verificherà la validità della certificazione di volta in volta prodotta dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
 - sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigerà o compilerà il relativo verbale;
 - attribuirà ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato Allegato "C" al presente decreto. Tale punteggio che sarà comunicato seduta stante, concorrerà alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 9 e 13.;
8. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salva valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire - tramite il Reparto/Ente di appartenenza, se in servizio - al predetto Centro - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 0742/342208), inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta purchè risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria per l'ammissione alla prova orale di cui al successivo articolo 9.

Articolo 7.

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo 6, saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. Detti concorrenti dovranno produrre i documenti indicati nel successivo articolo 10, comma 1. La mancata presentazione della certificazione determinerà l'ammissione agli accertamenti sanitari secondo le modalità previste al successivo comma 3.
2. Per i concorrenti in servizio, la Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per ciascuno i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - psicologico/psichiatrico;
 - accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze stupefacenti - anche saltuario od occasionale - nonchè dell'utilizzo di sostanze psicotrope;
 - analisi delle urine con drug test;
 - analisi del sangue concernente:
 - emocromo completo;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - transaminasemia (ALT-AST);
 - tricliceridi e colesterolo;
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - G6PD (metodo quantitativo).

La Commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

La stessa, per ciascun concorrente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti nonchè della certificazione prodotta dal DSS o altro ufficiale medico del Reparto ove il militare presta servizio riportata in allegato "G" al presente decreto, esprimerà il giudizio del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dell'Esercito e, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- "idoneo all'ammissione all'Accademia militare;
 - "non idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione particolareggiata del motivo.
3. Per i concorrenti collocati in congedo - nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psico-fisici - o sprovvisti di profilo sanitario gli accertamenti sanitari saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti:

- a) statura non inferiore a mt. 1,65, se di sesso maschile e non inferiore a mt. 1,61, se di sesso femminile;
- b) visus corretto non inferiore a 16/10ⁱ complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10ⁱ nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.

Fermo restando quanto indicato nelle precedenti lettere a) e b), la Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per ciascun concorrente i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- esame radiografico del torace in due proiezioni – al fine di escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunità militare nella quale sarà nuovamente inserito – solo qualora il concorrente non produca il relativo referto, come indicato al successivo articolo 10, comma 1, del bando. Il concorrente che dovesse essere sottoposto a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso

- all'effettuazione dell'esame stesso secondo il modello riportato nell'Allegato "F";
- cardiologico con E.C.G.;
 - oculistico;
 - otorinolaringoiatrico;
 - psicologico/psichiatrico;
 - analisi delle urine con drug test;
 - accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze stupefacenti, anche saltuario od occasionale, nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope;
 - analisi del sangue concernente:
 - emocromo completo;
 - markers dell'epatite B e C;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - transaminasemia (ALT-AST);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - G6PD (metodo quantitativo).

La Commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

La medesima Commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nelle precedenti lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita medica e, seduta stante, verrà comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- "idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione del profilo sanitario;
- "non idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione particolareggiata del motivo.

Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed ai quali sia stato attribuito coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).

Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici previsti dalla vigente normativa in materia di idoneità al servizio militare;

In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo articolo 10, comma 1, la Commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno improrogabilmente *entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari*, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il S.S.N., relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).

Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati.

In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, apposita comunicazione telegrafica.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione che il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi confermato.

Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica dei concorrenti – in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla Commissione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della

documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.

Il giudizio espresso da detta Commissione è definitivo e sarà comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati "idonei" la Commissione provvederà a definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

Articolo 8.

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della Commissione di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera d) ad un accertamento attitudinale, finalizzato a valutarne le qualità attitudinali e caratteriologiche.
2. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale saranno valutate le potenzialità, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del concorrente – secondo le direttive tecniche emanate dall'Agenzia di Selezione dello Stato Maggiore dell'Esercito.
3. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o non idoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 9.

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei negli accertamenti di cui ai precedenti articolo 6, 7 e 8 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera a), in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di selezione culturale e di quelli eventualmente riportati nelle prove di efficienza fisica.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avrà luogo - presumibilmente a partire dalla prima decade del mese di luglio 2008 - presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno:
 - a) i primi **63** (sessantatre) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma dei Trasporti e dei Materiali, per il Corpo di Amministrazione e di Commissariato e per il Corpo degli ingegneri;
 - b) i primi **12** (dodici) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, a parità di merito, saranno preferiti nelle graduatorie i concorrenti che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati nel già citato Allegato "D" al presente decreto.
5. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato Allegato "E" al presente decreto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742/342208), sarà valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione.

7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30ⁱ, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 13.
8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato "E" al presente decreto.
9. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 13:
 - 1 da 0/30ⁱ a 17,999/30ⁱ = 0
 - 2 da 18/30ⁱ a 20,999/30ⁱ = 0,50;
 - 3 da 21/30ⁱ a 23,999/30ⁱ = 1,00;
 - 4 da 24/30ⁱ a 26,999/30ⁱ = 1,75;
 - 5 da 27/30ⁱ a 30/30ⁱ = 2,00.

Articolo 10.

Documenti

- 1 All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale, i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti:
 - certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante di Corpo, secondo il modello in Allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato (*se militare in servizio*).
 - *per i concorrenti non in servizio* certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2007 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2008. *La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica;*
 - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i 5 giorni precedenti la data delle prove di efficienza fisica;
 - (*per i concorrenti non in servizio*) referto attestante eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
 - (*per i concorrenti non in servizio*) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile). *La mancata presentazione di detto referto determinerà la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari;*
- 2 All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia militare i vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti:
 - fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
 - scheda o libretto sanitario.

I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modificchi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.

Infine, all'atto di ammissione ai corsi in Accademia militare saranno cancellati dai ruoli di

appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il personale militare ai sensi:

- dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
- dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali;
- dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente;
- dell'articolo 39, comma 15- bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Allo scopo, l'Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti ed il relativo ruolo di provenienza. Gli allievi provenienti dai sergenti e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado.

Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo.

- 3 Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno accademico 2007/2008 presso alcuna Università.

Articolo 11.

Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami

- 1 I concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove previste dal precedente articolo 4 del presente decreto e per il rientro in sede.
- 2 I concorrenti in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari fino ad un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
- 3 Durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e l'accertamento attitudinale, nonché durante la prova orale i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione. Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme (solo per i militari in servizio).

Articolo 12.

Commissioni

- 1 Con successivi decreti saranno nominate:
 - a) la Commissione esaminatrice per la prova di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
 - d) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
 - e) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.

2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
- un ufficiale generale dell’Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
 - un ufficiale dell’Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
 - un ufficiale dell’Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di selezione culturale;
 - un docente di materie letterarie, membro;
 - due docenti di matematica, membri;
 - un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa, appartenente alla “terza area funzionale”, fascia retributiva F3, con profilo professionale non inferiore a “funzionario di amministrazione” – secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007, che ha definito il nuovo sistema di classificazione del personale di servizio, segretario senza diritto a voto.
3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
- un ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non inferiore a colonnello, presidente;
 - due ufficiali superiori in servizio permanente dell’Esercito, istruttori militari di educazione fisica, membri;
 - un ufficiale dell’Esercito di grado non inferiore a capitano, segretario.
- La Commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico dell’Esercito.
4. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
- un colonnello medico in servizio permanente dell’Esercito, presidente;
 - tre ufficiali superiori medici in servizio permanente dell’Esercito, membri.
- Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La Commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, presidente;
 - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
 - un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
 - un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
- Detta Commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell’Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno.
6. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera e), sarà composta da:
- un brigadier generale medico in servizio permanente dell’Esercito, presidente;
 - due ufficiali superiori medici in servizio permanente dell’Esercito, membri.
- Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3;

Articolo 13.

Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi

- 1 I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneità al termine della prova orale di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle rispettive graduatorie generali di merito di ammissione al 190° corso.
- 2 Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
- 3 Le graduatorie, semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto, saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno dichiarati vincitori del concorso i primi:
 - a) 21 (ventuno) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per le Armi Varie, per l'Arma dei Trasporti e dei Materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di Amministrazione e di Commissariato;
 - b) 4 (quattro) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo sanitario.A parità di merito, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso indicati nel già citato Allegato "D" al presente decreto.
- 4 Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web "www.persomil.difesa.it".
- 5 I vincitori saranno ammessi alla frequenza del 190° corso presso l'Accademia militare di Modena. Successivamente, potrà conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine delle graduatorie, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno – che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso – e degli eventuali rinunciati nei primi sei giorni di frequenza del corso.
- 6 Completata la fase di ammissione al corso non potendosi più procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la Commissione esaminatrice provvederà ad assegnare gli allievi ai corsi ed ai relativi indirizzi di studio laddove previsti fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 1 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate graduatorie, dell'ordine di preferita assegnazione nuovamente espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata. Detti allievi saranno così assegnati:
 - 16 (sedici) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - 2 (due) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito;
 - 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
 - 1 (uno) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
 - 4 (quattro) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito.Stante la definitività dell'ammissione ai corsi, non sarà consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al quale è stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetti la suddetta assegnazione, sarà considerato rinunciatario all'ammissione al corso e rinviato dall'Istituto.
7. Completata la fase di assegnazione ai corsi, come indicato nel precedente comma 6, i posti che in uno o più dei corsi dovessero rimanere non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso "pubblico".
8. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà approvata con decreto dirigenziale.
9. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della

difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web "www.persomil.difesa.it".

Articolo 14.

Accertamento dei requisiti

- 1 Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
- 2 Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 3 Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.
- 4 Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato prevista dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato verranno acquisiti d'ufficio.
- 5 All'atto dell'ammissione in Accademia i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di verificarne il mantenimento dell'idoneità al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza (mediante analisi sulle urine).

Articolo 15.

Esclusioni

- 1 L'Amministrazione della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia militare, nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.

Articolo 16.

Vincoli di servizio – Disposizioni varie

- 1 Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
- 2 Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi, dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come prescritto dal successivo articolo 18.

Articolo 17.

Trattamento economico degli allievi

- 1 Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
- 2 Agli allievi provenienti dal ruolo dei sergenti e dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

Articolo 18.

Nomina a sottotenente

- 1 Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale.
- 2 Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

Articolo 19.

Trattamento dei dati personali

- 1 Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno e successivamente trasferiti al Comando dell'Accademia militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
- 2 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
- 3 L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
- 4 Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

F.to Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI